



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE
DELLE AGENZIE E DELLE SEDI FORMATIVE

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n.7/10

Il presente modello di accreditamento persegue l'obiettivo di *"...procedere ad una nuova programmazione pubblica delle attività di formazione in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo socio economico e delle politiche di valorizzazione delle risorse umane del territorio regionale..."* e l'esigenza di *"...garantire maggior efficacia ed efficienza al sistema della formazione professionale tali da garantire standard qualitativi sempre più elevati..."* (delibera G.R.7/10 del 22.02.2005).

Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella citata deliberazione, si è proceduto all'elaborazione di un nuovo sistema di accreditamento regionale imperniato sugli standards qualitativi previsti nel D.M.166 del 25.05.2001 e sui principi di trasparenza, di parità di trattamento e di mutuo riconoscimento contenuti nelle normative comunitarie e nazionali.

Nel nuovo sistema di accreditamento sono stabiliti indici di garanzia della capacità di proporre ed erogare attività di formazione professionale con risultati qualitativamente elevati in termini di efficacia ed efficienza delle azioni intraprese.

I parametri del sistema di accreditamento sono stati individuati nel rispetto delle normative vigenti e dei principi precedentemente enunciati e sanciscono la possibilità, nei confronti di ogni potenziale offerente appartenente ad uno stato membro della comunità europea, di proporsi come erogatore di servizi formativi.



PREMESSA

La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n.7/10, definisce le modalità di applicazione del sistema di accreditamento delle Agenzie e delle loro sedi formative.

E' prevista una prima fase procedurale nella quale l'Agenzia Formativa presenta istanza di inserimento *nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale* relativamente ad interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, per singoli e per gruppi, finanziati con risorse pubbliche o in regime di autofinanziamento, ed una seconda fase nella quale la medesima Agenzia deve, preliminarmente all'avvio delle azioni formative, presentare istanza di accreditamento delle sedi formative individuate.

L'elenco regionale riporterà i dati essenziali dell'Agenzia Formativa, la data di decorrenza, la data di scadenza dell'iscrizione, le macrotipologie formative e il regime di finanziamento per la realizzazione delle azioni formative riconosciute.

STRUTTURA DEL MODELLO DI ACCREDITAMENTO

Il modello di accreditamento è così articolato:

1. Criteri applicativi;
2. Sezione soggetto richiedente:
 - *caratteristiche dell'Agenzia Formativa;*
 - *modello domanda di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale;*
 - *modelli per autocertificazioni e dichiarazioni di impegno;*
 - *formulario (schede 1/a÷4);*
3. Sezione sede formativa:
 - *caratteristiche della sede formativa;*
 - *domanda di accreditamento sede formativa;*
 - *formulario (schede 1 ÷ 7).*
4. Sezione attività pregressa dell'agenzia formativa:
 - *misuratori dei livelli di efficacia ed efficienza;*
 - *formulario (schede 1 ÷ 7).*



1. CRITERI APPLICATIVI

DEFINIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO E DISCIPLINA GIURIDICA

Il modello di accreditamento, redatto in conformità all'accordo Stato-Regioni del 18.02.2000, al Decreto Ministeriale n.166 del 25.05.2001 ed alla direttiva 92/50/CEE, riconosce la possibilità di svolgere attività di formazione professionale sul territorio regionale a tutte le strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

DESTINATARI

Potranno richiedere l'apertura del procedimento di accreditamento le Agenzie Formative, pubbliche o private, che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale e che vogliano proporre e realizzare interventi di formazione professionale.

Per Agenzie Formative si intendono:

- Enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale;
- Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori del movimento cooperativo o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;
- Consorzi e società consortili;
- Imprese e consorzi di esse.

Le Agenzie Formative dovranno appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dimostrare il possesso dei requisiti che attestino capacità didattiche e idoneità organizzativo-gestionali.

Il possesso dei requisiti di cui sopra consente, alle Agenzie Formative, di ottenere l'inserimento nell'*elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale*.

Limitatamente alle macrotipologie formative e al regime finanziario con le quali sono inserite nell'elenco regionale, le Agenzie Formative, potranno partecipare ai bandi per l'affidamento di attività formative finanziate con risorse pubbliche o proporre interventi formativi in regime di autofinanziamento, indicando, al momento della presentazione della proposta progettuale, la sede formativa individuata per la realizzazione delle azioni sopraccitate.

L'attività di formazione professionale dovrà essere realizzata presso una sede formativa, ubicata nel territorio della Regione Sardegna, accreditata con specifico atto rilasciato dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.



Non sono tenuti all'accreditamento:

- I datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali organismi sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte dell'amministrazione titolare delle forme di intervento, o dell'amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
- Le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- Le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza di supporto tecnico, limitatamente a tali servizi.

TIPOLOGIA DELL'ACCREDITAMENTO

L'inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati è riconosciuto alle Agenzie Formative per le attività di formazione riconducibili alle macrotipologia di seguito elencate, di cui al D.M. 166/2001:

- > A - Percorso formativo sperimentale della formazione professionale triennale.
 - *interventi previsti dalla L.53/2003 realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;*
- > B - Formazione post-obbligo e formazione superiore.
 - *interventi formativi post obbligo, post diploma e post laurea;*
 - *formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;*
 - *percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);*
 - *formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea;*
 - *alta formazione post laurea;*
 - *corsi abilitanti all'esercizio di professioni regolamentate.*
- > C - Formazione continua e permanente
 - *interventi destinati a persone occupate, in CIG e in mobilità.*

Nell'ambito delle sole macrotipologie "B" e "C" e, solo su specifica autorizzazione rilasciata dall'Assessorato del Lavoro, l'Agenzia Formativa può avviare azioni formative mediante l'ausilio della metodologia FAD (Formazione A Distanza), previa dimostrazione, al momento dell'accreditamento della sede formativa, del possesso degli specifici requisiti previsti nelle specifiche schede.

In ogni caso, l'estensione dell'accreditamento della sede formativa per l'utilizzo della metodologia FAD, è concesso solo a condizione che detta metodologia ricada solo su una parte dell'azione formativa, comunque per una percentuale non superiore al 40% del totale delle ore.

Solo nell'ambito delle macrotipologie "B" e "C" l'idoneità ad erogare interventi di formazione nell'area dello svantaggio (le cosiddette utenze speciali) è rilasciata, specificatamente per ogni



categoria svantaggiata, a condizione che siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti nel formulario di accreditamento alla sezione utenze speciali.

REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Ai fini dell'iscrizione *nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale*, le Agenzie Formative, pubbliche o private, indipendentemente dalla natura giuridica, devono dimostrare di avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale.

Nell'obiettivo di rendere l'inserimento nel predetto elenco regionale più selettivo, trasparente e controllabile, con particolare riguardo alle competenze didattiche e pedagogiche degli operatori, il presente modello di accreditamento prevede requisiti che garantiscono la realizzazione delle funzioni di:

- > governo (direzione, amministrazione e coordinamento);
- > di processo (analisi, progettazione e valutazione);
- > di prodotto (docenza).

Deve pertanto essere dimostrato il possesso dei requisiti che attestino capacità didattica e idoneità organizzativo-gestionale, ovvero la capacità di realizzazione, gestione e monitoraggio delle attività formative e dimostrare di avere realizzato significativa attività di formazione professionale, per almeno tre anni negli ultimi cinque.

Nelle macrotipologie "B" e "C" concorre a costituire attività pregressa l'attività formativa, riconosciuta da Amministrazioni Pubbliche competenti per il rilascio degli attestati e dei certificati di qualificazione, realizzata con risorse pubbliche e la cui durata non sia stata inferiore alle 600 ore annue riferibili a più azioni corsuali.

Nella macrotipologia "A", concorre a costituire attività pregressa, quella realizzata nell'ambito della macrotipologia medesima per almeno tre corsi per ciascuna annualità.

L'attività formativa realizzata in seno ad un'associazione temporanea, è considerata valutabile ai fini dell'attività pregressa solo se effettivamente realizzata dall'Agenzia che presenta istanza di inserimento nell'elenco regionale, per il numero delle ore sopra indicate.

L'Agenzia Formativa che presenti istanza di iscrizione nell'elenco regionale per il regime di finanziamento pubblico, e che abbia attività pregressa inferiore alle soglie minime previste dal presente sistema di accreditamento, è inserita nel citato elenco con il "vincolo" di dover partecipare alla proposizione e alla realizzazione di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea con soggetti abilitati, già inseriti nell'elenco per lo stesso regime finanziario e in possesso dell'attività pregressa richiesta. Tale vincolo decade al momento in cui l'Agenzia Formativa potrà dimostrare di aver raggiunto le soglie minime di attività pregressa richiesta.



Le Agenzie Formative che presentano istanza di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale in regime di autofinanziamento, devono obbligatoriamente dimostrare di possedere i sistemi di monitoraggio per la valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza anche in riferimento ai parametri economici.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento la compilazione delle schede della terza sezione del formulario - Attività pregressa, misuratori dei livelli di efficacia ed efficienza – e la disponibilità alla verifica della documentazione attestante il rispetto degli indici di valutazione (scostamenti) dei livelli di efficacia ed efficienza.

Nel caso in cui l'azione formativa sia realizzata a valere su risorse pubbliche, i soggetti richiedenti, con una dichiarazione a firma del legale rappresentante, dovranno impegnarsi ad adottare un sistema di contabilità separata per la gestione dell'attività formativa affidata e, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno produrre una dichiarazione di impegno ad esercitare le attività di formazione senza perseguire scopi di lucro.

Tutte le Agenzie formative che richiedono l'inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale devono inoltre impegnarsi ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

Gli interventi di formazione professionale realizzati nell'ambito della macrotipologia "A", sono limitati al regime di finanziamento regionale e possono essere realizzati da Agenzie Formative in possesso dei requisiti previsti dall'art.16 della L.R.47/79.

PROCEDURA PREVISTA

Il sistema di accreditamento si realizza attraverso due specifiche e distinte fasi.

Nella prima fase il soggetto richiedente può, in qualunque momento, presentare istanza di inserimento nell'*elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale*, previa dimostrazione del possesso degli specifici requisiti di riferimento, relativamente alla macrotipologia formativa ed al regime di finanziamento.

La seconda fase prevede l'accreditamento della sede formativa quale luogo individuato per l'erogazione delle azioni autorizzate, riconosciute o affidate dall'Amministrazione Regionale.

I modelli di domanda, le autocertificazioni ed il formulario contenuti nel presente modello costituiscono documenti essenziali per l'avvio della procedura e dovranno essere compilati in tutte le loro parti, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente all'atto dell'inoltro all'Assessorato competente della Regione Autonoma della Sardegna.

Il formulario si compone di tre sezioni, ciascuna delle quali è composta da più schede contenenti i requisiti obbligatori con la relativa descrizione e i documenti che ne attestano il possesso:



> **Sezione soggetto richiedente (prima sezione).** *Caratteristiche descrittive dell'Agenzia Formativa richiedente.*

In questa sezione sono descritti i requisiti di carattere giuridico che consentono all' Agenzia Formativa di richiedere l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati e che ne garantiscono la capacità di progettare, realizzare, monitorare e valutare gli interventi formativi.

> **Sezione sede formativa (seconda sezione).** *Caratteristiche della sede formativa.*

In questa sezione sono contenuti i requisiti obbligatori per l'accreditamento della sede formativa che garantiscono la capacità del soggetto richiedente di erogare attività formativa di qualità, attraverso luoghi strutturalmente idonei presidiati da specifiche figure professionali aventi adeguata competenza, nonché di fornire, con requisiti di qualità, attività di relazione con l'utenza e con l'Amministrazione Regionale.

> **Sezione attività pregressa - misuratori dei livelli di efficacia ed efficienza (terza sezione).** *Indici di valutazione della attività pregressa dell'Agenzia Formativa.*

In questa sezione sono riportate le schede con le tabelle degli indicatori atti a misurare i risultati ottenuti dell'Agenzia Formativa in riferimento ai livelli di efficacia ed efficienza dell'attività pregressa, relativamente ai tassi di attuazione, di abbandono, di successo formativo, di occupazione e di soddisfazione, nonché alle interrelazioni territoriali con il sistema istituzionale, sociale e scolastico.

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI PROCEDURALI

□ **I^ FASE** - Inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale:

> **presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale**, da presentarsi su apposito modulo con allegate le dichiarazioni e le autocertificazioni (compilate secondo i modelli allegati), con la quale l'Agenzia Formativa richiede la password e la user-id utili alla successiva compilazione della prima sezione del formulario (sezione soggetto richiedente).

La domanda in bollo, la ricevuta del versamento per rimborso forfettario per spese istruttorie e gli allegati devono essere trasmessi in busta chiusa al seguente indirizzo:

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della Formazione
via XXVIII Febbraio n.1, Cagliari – 09131 –

nella busta dovrà riportarsi la dicitura "sistema di accreditamento regionale – inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati".



> **verifica della correttezza formale e sostanziale dell'istanza di inserimento e della documentazione allegata** con conseguente trasmissione, in caso di esito positivo, della password e della user-id, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

> **compilazione e inoltro via internet del formulario - prima sezione.**

Entro e non oltre 15 gg. dalla data di ricevimento (tramite posta elettronica) della password e dalla user-id l'Agenzia Formativa deve trasmettere il formulario prima sezione. Le modalità per la compilazione ed il successivo inoltro on-line saranno adeguatamente specificati negli appositi spazi, relativi al sistema di accreditamento, nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Il mancato invio delle schede relative al soggetto richiedente, entro i termini sopra previsti, comporterà l'annullamento della procedura e dovrà essere presentata nuova istanza.

> **verifica della correttezza formale e sostanziale**, da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione, dei dati riportati nelle schede con conseguente inserimento, in caso di esito positivo, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale comunque finanziati. Detto elenco sarà reso pubblico negli spazi appositi dell'accREDITAMENTO nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la presentazione dei documenti in originale o copia conforme attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nell'elenco regionale dichiarati con le autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000) trasmesse con l'istanza di inserimento nell'elenco regionale.

Le Agenzie Formative che intendono essere inserite nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale ai fini di operare nell'area dello svantaggio, devono indicare tale richiesta nella domanda di inserimento ed avviare la procedura di riconoscimento come sopra descritto inviando la scheda specifica presente nella sezione soggetto richiedente.

□ **II^ FASE- AccREDITAMENTO della sede formativa.**

L'accREDITAMENTO delle sedi formative è atto necessario, rilasciato dal competente Assessorato del Lavoro, per poter effettivamente erogare l'attività di formazione professionale sia essa finanziata con risorse pubbliche o realizzata in regime di autofinanziamento.

Preventivamente all'avvio della attività formativa dovrà essere attivata la procedura di accREDITAMENTO delle sedi formative indicate al momento di presentazione del progetto.

Tale procedura si svolge secondo le modalità di seguito riportate:

> **compilazione e inoltro via internet**, del formulario di accREDITAMENTO della sede formativa, seconda sezione e, se previsto, terza sezione (*Sezione sede formativa e Sezione attività*)



pregressa - misuratori di efficacia ed efficienza), utilizzando la password e la user-id concessa per l'accesso alla procedura iniziale (Fase I).

Le modalità per la compilazione ed il successivo inoltro on-line del formulario saranno adeguatamente specificati negli appositi spazi, relativi al sistema di accreditamento, nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

> **trasmissione della domanda e dei documenti richiesti**, della domanda di accreditamento della sede formativa, della copia del formulario di accreditamento preventivamente inviato via internet, debitamente firmato (in ogni pagina) dal rappresentante legale dell'Agenzia richiedente, la ricevuta del versamento per rimborso forfettario per spese istruttorie e tutta la documentazione specificatamente indicata nelle schede compilate.

L'inoltro della domanda, del formulario (sia on-line che in copia cartacea), del versamento e dei documenti attestanti il possesso dei requisiti della sede formativa per l'avvio e l'espletamento della procedura di accreditamento dovrà avvenire nei modi e termini previsti alla - Sezione 3 "SEDE FORMATIVA", paragrafo – Avvio procedura accreditamento sede formativa.

La domanda di accreditamento e tutta la documentazione prevista dovrà pervenire all'Assessorato competente in originale o copia conforme, al seguente indirizzo:

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della Formazione
via XXVIII Febbraio n.1, Cagliari – 09131 –

in busta chiusa e dovrà riportare oltre alla dicitura "accreditamento sede formativa" il titolo del progetto formativo di riferimento.

Le Università, le Istituzioni Scolastiche, le Scuole Parificate dallo Stato e i Centri di Formazione Professionale Regionali, che devono richiedere l'accreditamento delle proprie sedi formative, devono seguire la procedura sopradescritta, tenendo presente che la compilazione del formulario è semplificata automaticamente dal sistema informatico.

I documenti da trasmettere sono i seguenti:

- planimetria dei locali utilizzati per l'azione formativa;
- autorizzazione tecnica all'utilizzo della sede, redatta dall'ufficio competente per territorio, ovvero dall'ufficio tecnico dell'Ateneo di riferimento, dall'ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale di riferimento o dagli uffici tecnici Comunali competenti per territorio.

> **verifica della correttezza formale e sostanziale** dei dati e delle dichiarazioni contenute nel formulario di accreditamento con conseguente emanazione, in caso di esito positivo, del provvedimento di accreditamento.



L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di disporre la verifica in loco dei requisiti, preventivamente al rilascio del provvedimento di accreditamento.

Le sedi formative accreditate con il presente sistema, possono essere riproposte per ulteriori azioni mediante una procedura semplificata.

La riproposizione di una o più sedi formative accreditate con il presente sistema può avvenire indipendentemente dalla tipologia corsuale e indipendentemente dall'Agenzia Formativa che intende inoltrare la richiesta.

Per la riproposizione di una sede formativa accreditata con il presente sistema l'Agenzia ne darà informazione attraverso la compilazione del formulario di accreditamento della sede formativa che, automaticamente, avvierà la procedura semplificata di richiesta dati per l'invio on line, e ne dovrà trasmettere la copia cartacea, debitamente firmata, utilizzando lo specifico modello di domanda allegato nella sezione sede formativa.

Tale procedura è esente dal versamento del contributo per spese istruttorie.

Tutti i requisiti previsti nelle schede che compongono tutte le sezioni del formulario del sistema di accreditamento, sono obbligatori e devono essere posseduti e comprovati, laddove richiesto, dalla relativa documentazione, in originale o in copia conforme (ai sensi dell'art.18 D.P.R. n.445 del 28.12.2000).

Qualora nel corso della procedura vi fossero esiti negativi in ordine alle verifiche formali e sostanziali delle domande, alle dichiarazioni e alle autocertificazioni inoltrate, nonché alla verifica in loco dei requisiti di accreditamento delle sedi formative, o comunque a quant'altro non specificatamente qui riportato, si procederà a trasmettere opportuna comunicazione scritta, con le relative motivazioni, sull'esito negativo della procedura.

DURATA, MANTENIMENTO E CAUSE DI REVOCA

L'inserimento delle Agenzie Formative nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre attività di formazione professionale ha durata biennale.

Allo scadere del biennio di iscrizione l'Agenzia Formativa interessata al rinnovo dovrà presentare, nei 60 gg. precedenti la data di scadenza della propria iscrizione nel suddetto elenco, una specifica richiesta utilizzando l'apposito modello predisposto e pubblicato negli spazi appositi dell'accREDITAMENTO nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Il mantenimento dell'iscrizione ed il rinnovo per un ulteriore biennio è consentito solo nel caso in cui non siano intervenute modifiche ai requisiti che ne hanno permesso l'iscrizione, tale vincolo non è esteso alle figure professionali.

Qualora l'Agenzia Formativa lasci decorrere i termini per il rinnovo, la precedente iscrizione s'intenderà automaticamente decaduta e dovrà essere presentata una nuova istanza.



L'accreditamento delle sedi formative ha durata pari a quella dell'intervento formativo da realizzare.

In tutti i casi l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dal presente sistema di accreditamento.

E' fatto obbligo, alle Agenzie Formative, comunicare e documentare qualunque variazione dovesse verificarsi ad uno o più requisiti indicati nelle schede del formulario e garantirne il mantenimento che ne hanno permesso l'inserimento nell'elenco regionale e/o l'accreditamento della sede formativa.

In particolare sono considerati non modificabili, pena la cancellazione dall'elenco regionale dell'Agenzia Formativa o motivo di revoca immediata dell'accreditamento della sede formativa, i seguenti requisiti:

- > L'oggetto sociale, la forma giuridica, lo svolgimento di attività di formazione professionale quale attività previste tra i fini istituzionali;
- > L'esercizio delle attività di formazione professionale finanziate con pubbliche risorse, senza perseguire scopi di lucro e l'adozione un sistema di contabilità separata nella gestione di risorse pubbliche;
- > Il mantenimento delle condizioni minime che hanno determinato l'accreditamento della sede formativa in ordine alla dimensione e al possesso dei requisiti di sicurezza e/o abbattimento delle barriere architettoniche.

Parimenti sarà causa di cancellazione dall'elenco regionale dell'Agenzia Formativa e motivo di revoca immediata dell'accreditamento della sede formativa la mancata comunicazione, entro 15 giorni dalla variazione, dei dati relativi alla reperibilità dell'Agenzia stessa.

Il riscontro da parte dell'Amministrazione, di dichiarazioni mendaci o certificazioni non redatte o rilasciate nel rispetto delle normative vigenti di riferimento, comporterà la cancellazione, ovvero la non iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività formative per cinque anni a decorrere dalla data di revoca.

Sarà data, inoltre, informazione alle autorità giudiziarie competenti, nonché segnalazione agli ordini professionali, qualora ciò riguardi dichiarazioni e certificazioni mendaci rilasciate da tecnici abilitati.

RAPPORTI CON GLI ALTRI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO NAZIONALI

Nelle more della definizione degli accordi con le altre Regioni per il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento, i soggetti già accreditati presso le Regioni medesime dovranno presentare la domanda di accreditamento e la modulistica prevista per la prima fase, avendo cura di indicare il possesso dell'accreditamento presso altra Regione.



REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.R. 6/26 DEL 25.02.2003

La deliberazione della G.R. 7/10 del 22.02.2005 dispone che ai fini "...di procedere ad una nuova programmazione pubblica delle attività di formazione..." e "...assicurare standard qualitativi sempre più elevati..." siano adeguate le "...attuali modalità di accreditamento ai contenuti della normativa comunitaria e nazionale...", al fine di "...modificare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative, sulla base di standard qualitativi in coerenza con quanto disposto dal D.M. 166/2001...".

Inoltre la citata deliberazione individua i requisiti generali richiesti alle Agenzie Formative ai fini dell'accREDITamento disponendo "...che i parametri, gli indicatori e i requisiti ulteriori siano specificatamente definiti mediante apposita direttiva assessoriale..." e ancora "...dovrà essere attivata una nuova procedura di accREDITamento – a sportello – per l'accERTAMENTO dell'idONEITÀ didattica ed organizzativa dei soggetti richiedenti che consentirà l'iscrizione in apposito elenco".

In ottemperanza ai principi succitati, le disposizioni contenute nel presente modello sostituiscono quelle previste dai precedenti sistemi di accREDITamento delle sedi formative e, nell'obiettivo della migliore qualità dell'erogazione delle azioni formative, in termini di efficacia ed efficienza, e prevedono una stretta correlazione tra l'accREDITamento della sede formativa in termini di organizzazione funzionale, amministrativa-gestionale e didattica con la specificità della attività formativa da realizzarsi nella medesima.

Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione del decreto assessoriale con il quale è approvato il presente sistema di accREDITamento, la realizzazione di attività formativa riconosciuta dall'Amministrazione Regionale è subordinata all'accREDITamento della sede formativa secondo i parametri e le modalità previsti nel nuovo modello.

In virtù di quanto suesposto, la possibilità di progettare e gestire attività formative prescinde dal preventivo possesso di sedi formative accREDITate (come stabilito nel precedente sistema di accREDITamento), ma è invece subordinato all'inserimento dell'Agenzia Formativa *nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale*, quale atto preventivo attestante la capacità didattica e organizzativo-gestionale del soggetto proponente.

□ Modalità di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale.

Gli Organismi titolari di una o più sedi accREDITate ai sensi della Deliberazione della G.R. 6/26 del 25.02.2003, sono inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale con riferimento alle macrotipologie formative ed al regime di finanziamento con cui è stato conseguito l'accREDITamento ai sensi della citata delibera.

In ogni caso saranno attivate le opportune verifiche atte ad accertare il possesso dei requisiti relativi all'Agenzia previsti dal presente modello (Sezione soggetto richiedente).



Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati, le Agenzie succitate dovranno compilare e inoltrare per via telematica, utilizzando la password e la user-id già assegnata con la precedente procedura di accreditamento, il formulario "sezione soggetto richiedente" e contestualmente trasmettere la documentazione integrativa al seguente indirizzo:

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della Formazione
via XXVIII Febbraio n.1, Cagliari – 09131 –

Nella busta dovrà riportarsi la dicitura "documentazione integrativa Agenzie Formative ammesse con riserva".

Nella "sezione soggetto richiedente" del formulario di accreditamento sono specificatamente elencati i documenti da inoltrare.

Qualora gli organismi interessati non dovessero provvedere ad inviare l'integrazione richiesta nei termini previsti saranno cancellati dall'elenco regionale dei soggetti abilitati.

Le istanze di accreditamento per lo svolgimento delle attività di orientamento, definito come "interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'autorientamento e a supportare la definizione di percorsi professionali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale", inoltrate ai sensi dei precedenti avvisi pubblici, sono sospese e superate in attesa della riforma in atto della formazione professionale e della relativa definizione dei soggetti ammessi ad operare nel territorio.

Qualora, in base alla citata riforma, detta attività dovesse ricadere tra le competenze della Regione sarà predisposto uno specifico modello di accreditamento.

□ Modalità di utilizzo delle sedi accreditate.

Per quanto alle premesse del presente paragrafo le procedure di accreditamento delle sedi formative, in istruttoria ai sensi della delibera di G.R. 6/26 del 25.02.2003, alla data di pubblicazione del presente sistema di accreditamento sono superate e decadono.

Le sedi formative accreditate ai sensi della delibera di G.R. 6/26 del 25.02.2003, mantengono inalterato il diritto acquisito fino alla naturale scadenza.

Le Agenzie in possesso di sedi accreditate ai sensi della delibera della G.R. 6/26 del 25.02.2003, possono quindi indicare, al momento della presentazione di proposte progettuali, comunque finanziate, le medesime sedi purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente modello.

La sede formativa accreditata ai sensi della delibera della G.R. 6/26 del 25.02.2003 può essere riproposta per l'erogazione di attività formativa nell'ambito delle macrotipologie formative e aree professionali per le quali è stata accreditata e comunque solo dall'Agenzia titolare dell'accREDITAMENTO originario. In tale ipotesi dovrà essere ripresentata "domanda di accREDITAMENTO della sede formativa" utilizzando il modello allegato nella sezione sede



formativa, compilato e inoltrato il formulario di accreditamento nonché i documenti previsti secondo modalità e procedure semplificate così come specificatamente previste nella sezione sede formativa.

In tutti gli altri casi, non specificatamente previsti ai punti precedenti, l'Agenzia Formativa può riproporre l'utilizzo di una sede formativa accreditata ai sensi della sopra citata delibera secondo le modalità e le procedure standard previste dal presente modello di accreditamento.

E' fatta salva la possibilità di concludere le attività di formazione professionale avviate o comunque già affidate o riconosciute, con atto formale dell'Amministrazione Regionale, in sedi formative accreditate con i sistemi precedenti. Qualora tale accreditamento, avesse scadenza antecedente alla data di conclusione del corso avviato o affidato, lo stesso si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dell'attività formativa in essere, fatto salvo il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accREDITAMENTO.

FAD

Per quanto relativo alla metodologia FAD, attività di formazione a distanza (utilizzabile solo su parte del modulo formativo) si specifica che, in base alle disposizioni previste nel presente modello di accreditamento, le Agenzie che intendono avvalersi di detto metodo dovranno dimostrare il possesso dei requisiti al momento dell'accREDITAMENTO della sede formativa.

Le istanze di accreditamento inoltrate ai sensi dei precedenti avvisi pubblici, per sedi formative da destinarsi all'utilizzo di tale metodologie, sono sospese in quanto le stesse verranno accreditate solo al momento dell'effettiva erogazione dell'attività formativa facente ricorso all'uso della FAD, così come previsto in via generale per qualunque sede formativa.

AZIONI DI SUPPORTO

Le Agenzie Formative che intendono attivare le procedure del presente sistema di accreditamento regionale, avranno a disposizione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna uno spazio apposito nel quale sarà possibile prendere visione e scaricare tutta la documentazione e la modulistica necessaria.

Durante tutte le fasi della procedura la Regione Autonoma della Sardegna mette a disposizione delle Agenzie Formative che intendono presentare domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale e o domanda di accreditamento della sede formativa, le strutture preposte dell'Assessorato, Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della Formazione e l'Ufficio Relazioni per il Pubblico.

Eventuali azioni di supporto tecnico relative alla informatizzazione del modello verranno effettuate dalla struttura tecnica incaricata della realizzazione e della gestione del sistema.



Tenuto conto del carattere sperimentale del nuovo modello di accreditamento sarà cura dell'Amministrazione regionale monitorare gli effetti delle nuove disposizioni sull'accREDITAMENTO anche al fine di verificare l'opportunità di introdurre ulteriori requisiti volti a migliorare la specializzazione e la qualificazione del sistema.

RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE

Al fine di poter garantire le procedure a sportello per l'inserimento delle Agenzie Formative nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, con il mantenimento continuo e costantemente aggiornato del sistema informatico a supporto del sistema di accREDITAMENTO e la necessità di disporre di figure specialistiche per le verifiche documentali e le verifiche di auditing in loco presso le sedi formative da accREDITARE, le agenzie formative sono obbligatoriamente tenute al versamento di una quota forfettaria sia all'atto della presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati che all'atto della presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO della sede formativa.

La quota è pari a € 100,00 per l'iscrizione nell'elenco e € 100,00 per l'accREDITAMENTO di ciascuna sede formativa.

Le quote versate per l'accREDITAMENTO delle sedi formative sono ammissibili a rendiconto.

MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Le modifiche agli indirizzi generali che hanno determinato la redazione del presente modello di accREDITAMENTO in ottemperanza alla delibera della G.R. 7/10 del 25.02/2005 possono essere modificati solo dopo l'emanazione di ulteriore delibera della Giunta Regionale.

Qualora si rendesse necessario aggiornare il modello di accREDITAMENTO, relativamente alle modalità di inoltro o di verifica della documentazione richiesta o alle modalità di compilazione e di inoltro dei dati con il sistema on-line o qualora intervenissero aggiornamenti legislativi ai requisiti obbligatori del sistema, il presente modello di accREDITAMENTO, potrà essere adeguato con apposito decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.



2. Sezione “SOGGETTO RICHIEDENTE”

- Caratteristiche dell’Agenzia Formativa -

L’inserimento nell’*elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione* è riconosciuto alle Agenzie Formative, pubbliche o private, che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti in ordine alla capacità di realizzazione e di gestione delle attività formative con particolare riguardo alle capacità didattiche e si obblighino ad adottare un sistema di contabilità separata nella gestione di attività formative finanziate con risorse pubbliche.

Detta contabilità deve consentire un’univoca imputazione delle spese al progetto rendicontato. Le registrazioni contabili delle spese relative ad un singolo progetto, laddove non ci sia una contabilità specifica devono essere effettuate in modo che venga garantita:

- L’estrapolazione dalla contabilità generale dell’Agenzia delle spese riferite al progetto specifico;
- La rintracciabilità, partendo dalle registrazioni contabili, dei documenti giustificativi delle spese;
- La chiara definizione dei criteri di imputazione al progetto dei costi generali.

Parimenti, qualora abbiano natura giuridica lucrativa, dovranno produrre una dichiarazione di impegno ad esercitare le attività di formazione senza perseguire scopi di lucro.

Nella presente sezione sono contenuti i seguenti documenti:

- > *modello di domanda di inserimento nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale;*
- > *modelli per le autocertificazioni e dichiarazioni di impegno;*
- > *formulario (schede 1÷4);*

La domanda, le autocertificazioni e il formulario contenuti nel presente modello costituiscono documento essenziale per l’avvio della procedura di inserimento nell’elenco regionale e, dovranno essere compilati in tutte le loro parti facendo riferimento alla situazione di fatto esistente all’atto dell’inoltro all’Assessorato competente della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i requisiti previsti nelle schede che compongono il formulario sono obbligatori e devono essere posseduti e comprovati, laddove richiesto, dalla relativa documentazione in originale o in copia conforme (ai sensi dell’art.18 D.P.R. 28 Dic. 2000 n.445).



Il riscontro da parte dell'Amministrazione di dichiarazioni mendaci o certificazioni non redatte o rilasciate nel rispetto delle normative vigenti di riferimento, comporterà la cancellazione, ovvero la non iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività formative per cinque anni a decorrere dalla data di revoca.

Le Agenzie Formative che intendono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale dovranno appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Al fine di garantire una adeguata attivazione e gestione, in termini di quantità e qualità, dei processi di erogazione dell'attività formativa, l'Agenzia dovrà dimostrare di avere tra il proprio organico le seguenti figure professionali:

- > Referente per l'accreditamento: funzione attribuita obbligatoriamente a personale in organico a tempo indeterminato per il quale è rispettato il contratto di categoria vigente, tale funzione può comunque essere attribuita in contemporaneità di incarico a personale a cui sono attribuite altre funzioni.

Delle seguenti quattro figure professionali, che caratterizzano i processi dell'Agenzia Formativa, almeno tre devono essere obbligatoriamente attribuite a personale in organico a tempo indeterminato per il quale è rispettato il contratto di categoria vigente.

- > Direttore amministrativo;
- > Responsabile di monitoraggio e valutazione;
- > Progettista;
- > Responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e di docenza.

La cumulabilità di incarico non può superare le due funzioni.

Le Agenzie Formative che presentano istanza di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione nell'area dello svantaggio devono inoltre possedere nel proprio organico, nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, almeno una fra le tre figure professionali specialistiche di seguito riportate:

- > Psicologo;
- > Pedagogista;
- > Assistente Sociale.

Con Decreto assessoriale n° 2/80/2009 del 16.01.2009, è stata emanata una direttiva interpretativa al Decreto n° 10/05 del 12.04.2005 relativa ai contratti di assunzione ed ai contratti di collaborazione professionale inerenti alle risorse designate per ricoprire le figure professionali obbligatorie nonché alla sede di svolgimento dell'attività lavorativa di queste ultime.

In particolare, allo scopo di soddisfare l'esigenza che le Agenzie inserite nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale non svolgano attività formativa in maniera estemporanea ed occasionale ma, viceversa, senza soluzioni di



continuità, assicurando la propria operatività per tutto l'arco temporale in cui le stesse sono iscritte nel predetto elenco, occorre precisare che:

- quanto alla durata dei contratti di collaborazione professionale stipulati tra dette Agenzie e le risorse umane individuate per ricoprire le funzioni di sistema, la medesima non può essere inferiore al periodo per il quale è previsto l'inserimento nell'elenco (due anni);

- per quanto concerne il parametro minimo richiesto per le ipotesi di contratti di assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto, l'articolazione del part-time deve essere assicurata almeno per 80 giornate lavorative nell'arco dell'anno e il monte ore di ciascuna giornata lavorativa deve essere quello risultante dalla ripartizione dell'orario settimanale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dalla contrattazione aziendale applicati. Conseguentemente il part-time ciclico, in cui l'attività lavorativa viene prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, non è ammesso in quanto non soddisfa l'esigenza sopra rappresentata.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa delle figure professionali su richiamate deve essere quella dove, generalmente, l'Agenzia formativa svolge le sue attività, comprese quelle relative alle funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento) e di processo (analisi, progettazione e valutazione), ovvero sia la sede legale o, nel caso in cui non fossero coincidenti, quella amministrativa.

I dati fondamentali relativi alla denominazione, alla forma giuridica ed alla sede legale del soggetto richiedente, immessi nel formulario inviato all'Amministrazione, non sono suscettibili di modifica durante la fase procedurale di accreditamento.

E' fatto obbligo, alle Agenzie Formative, comunicare e documentare qualunque variazione dovesse verificarsi ad uno o più requisiti indicati nel formulario.

L'iscrizione dell'Agenzia Formativa nell'elenco regionale ha durata biennale e per tutta la durata deve garantire il mantenimento dei requisiti che ne hanno permesso l'inserimento.

Gli Organismi titolari di una o più sedi accreditate ai sensi della Deliberazione della G.R. 6/26 del 25.02.2003, verranno inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale finanziati con specifico riferimento alle macrotipologie formative ed al regime di finanziamento con cui hanno conseguito l'accREDITAMENTO ai sensi della citata delibera.

In ogni caso saranno attivate le opportune verifiche atte ad accertare il possesso dei requisiti relativi all'Agenzia previsti dal presente modello (Sezione Soggetto Richiedente) a condizione che entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati, dette Agenzie:

- > compilino e trasmettano per via telematica le schede del formulario "prima sezione";
- > trasmettano tutte le dichiarazioni e autocertificazioni previste nella presente sezione;



Le Agenzie di cui sopra sono esentate dal versamento del contributo forfettario per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco regionale per le macrotipologie e per il regime finanziario per le quali è riconosciuto il precedente accreditamento.

- Requisiti per l'area " Sicurezza nei luoghi di lavoro" -

Con deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto del 2007, n° 30/35 sono state approvate le disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), attuative dell'Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006, n° 2407.

In base a quanto stabilito nella citata deliberazione ed al punto 4.2 dell'Accordo Stato – Regioni, possono svolgere attività formativa, tra gli altri, anche i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza (esperienza formativa) almeno biennale:

- per *esperienza professionale biennale* deve intendersi aver svolto, nei quattro anni immediatamente precedenti la data della domanda, attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi;

- per *esperienza formativa biennale* deve intendersi la realizzazione, in almeno due anni solari (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data della domanda, di un monte ore minimo pari a 50 ore per ciascun anno (intero corso o cumulabile su più moduli di almeno 16 ore) maturate in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

b) disporre o impegnarsi a utilizzare docenti con esperienza professionale o esperienza formativa, almeno biennale, maturate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

- per *esperienza professionale almeno biennale* deve intendersi aver svolto attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi quattro anni precedenti la data di conferimento dell'incarico di docenza;

- per *esperienza formativa biennale* deve intendersi aver svolto docenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, per almeno due anni (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data di conferimento dell'incarico di docenza, per un monte ore complessivo del biennio pari a un minimo di 100 ore.

c) essere inseriti nell'Elenco regionale delle Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e



permanente), abilitati per la specifica area “sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001; Delibera Giunta regionale 22 febbraio 2005, n. 7/10 e Decreto Assessoriale del 12 aprile 2005, n. 10/05) istituito presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

I soggetti pubblici e privati che intendano attivare corsi di formazione per RSPP e ASPP devono presentare, al Servizio competente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, istanza di inserimento o di estensione dell’inserimento nella specifica area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare, nell’ipotesi in cui detti soggetti non siano ancora iscritti nell’elenco regionale per la macrotipologia “C”, purché in possesso dei requisiti generali previsti dal modello regionale, l’istanza di avvio della procedura di iscrizione dovrà essere presentata sia per la macrotipologia “C” che per la specifica area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

I soggetti che, viceversa, sono già inseriti nell’elenco regionale per la macrotipologia “C”, dovranno presentare istanza di estensione per l’area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La modulistica da utilizzare è disponibile on - line, unitamente a tutte le autocertificazioni e dichiarazioni previste.

La Regione, anche per il tramite degli SPRESAL, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).



3. Sezione “SEDE FORMATIVA”

- Caratteristiche della sede formativa -

La presente sezione completa il sistema di accreditamento per le Agenzie Formative che devono attivare interventi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche o in regime di approvazione di attività autofinanziate.

Nella presente sezione sono riportati i requisiti obbligatori in ordine alle figure professionali e al luogo di svolgimento dell'attività formativa.

Per sede formativa si intende il luogo fisico dotato delle necessarie risorse tecniche ed umane atto a garantire all'utenza la capacità di erogare attività formativa di qualità, attraverso luoghi strutturalmente idonei presidiati da specifiche figure professionali aventi adeguata competenza.

I campi del formulario devono essere compilati in tutte le voci previste per ciascuna scheda, trattandosi di requisiti obbligatori.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell'accreditamento della sede formativa.

La verifica formale e sostanziale delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti obbligatori è effettuata dalle strutture preposte dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, eventualmente coadiuvate da strutture terze esterne all'Amministrazione Regionale.

Dell'esito delle citate verifiche verrà data comunicazione al richiedente.

Qualora, durante la procedura di accreditamento della sede formativa, si riscontrassero irregolarità nella produzione delle certificazioni o dichiarazioni false, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente e, nel caso di certificazioni mendaci rilasciate da tecnici, alla segnalazione ai rispettivi ordini professionali o collegi.

Per tutta la durata dell'intervento formativo, in essere nella sede formativa, si deve garantire il mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'accreditamento in ordine a ciascuno dei requisiti presenti nel formulario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi utili alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

E' altresì inderogabile l'obbligo di comunicare e documentare qualunque variazione dovesse verificarsi ai requisiti indicati nel presente formulario. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è motivo di revoca immediata dell'accreditamento della sede formativa.

I parametri che dovranno caratterizzare la sede formativa sono:

> Ubicazione e collegamenti:

Non vi sono limitazioni nella localizzazione dell'edificio che ospita la sede formativa, salvo dimostrare la raggiungibilità della medesima con i mezzi di trasporto pubblico la cui fermata non può distare oltre i 1000 mt. dall'edificio.



> Tipologia edilizia:

Non sono ammesse unità edilizie progettate e realizzate con destinazione d'uso residenziale, porzioni di edifici in cui nei locali attigui vengano effettuate lavorazioni di tipo artigianale o industriale, porzioni di edifici in cui nei locali attigui vengano realizzate attività pericolose o siano stoccati materiali pericolosi per la salute, unità edilizie i cui spazi costitutivi della sede formativa siano utilizzati per attività differenti da quelle strettamente pertinenti alla attività formativa e didattica, ovvero deve essere garantita l'esclusività di utilizzo degli ambienti per attività strettamente legate all'attività formativa.

> Capacità di accoglienza (dotazione minima di locali, locali accessori e dimensionamento tecnico);

Gli ambienti che compongono la sede formativa dovranno essere compiutamente attrezzati e forniti del materiale didattico indispensabile per la attività formativa e sono:

- Direzione;
- Segreteria;
- Sala docenti;
- Aule formative;
- Aule informatiche;
- Biblioteca/Sala lettura;
- Laboratori per attività specializzanti;
- Servizi igienici
- Locale accoglienza/colloquio individuale (obbligatorio per la macrotipologia "A");
- Aula multimediale (obbligatorio per la macrotipologia "A");
- Palestra (obbligatorio per la macrotipologia "A").

Gli ambienti su elencati devono essere obbligatoriamente ubicati all'interno del medesimo complesso edilizio ad eccezione della palestra e dei laboratori per le attività specializzanti.

La palestra dovrà essere raggiungibile senza disagi agli allievi o interruzioni all'attività didattica.

Dovrà, altresì, essere dimostrato il rispetto della normativa vigente per le palestre.

La condivisione di spazi per lo svolgimento di funzioni differenti è consentita tra sala docenti, biblioteca /sala lettura e/o locale di accoglienza. Nei centri dove si svolgono meno di tre corsi, il locale direzione può essere condiviso con quello di segreteria.

Ogni edificio destinato ad ospitare i locali della sede formativa, nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale accessorio, deve garantire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso.

Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono determinati requisiti, possono essere raggruppati come segue:

- Condizioni acustiche;
- Condizioni di illuminazione naturale ed artificiale;
- Condizioni termigrometriche e purezza dell'aria;
- Condizioni di sicurezza (statica, degli impianti, dagli incendi).

Le Università, le Istituzioni Scolastiche, le Scuole Parificate dallo Stato e i Centri di Formazione Professionale Regionali, potranno chiedere l'accreditamento delle proprie sedi formative, tenendo presente che la compilazione del formulario è automaticamente semplificata dal sistema informatico.



I documenti che dovranno essere trasmessi sono i seguenti:

- > planimetria dei locali utilizzati per l'azione formativa;
- > autorizzazione tecnica all'utilizzo della sede, redatta dall'ufficio competente per territorio, ovvero dall'ufficio tecnico dell'Ateneo di riferimento, dall'ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale di riferimento o dagli uffici tecnici Comunali competenti per territorio.

L'accREDITAMENTO di una sede formativa individuata in un edificio scolastico non in attività segue la normale procedura.

- Avvio procedura di accreditamento sede formativa -

L'avvio della procedura di accreditamento si differenzia in base alla tipologia dei corsi ed al regime di finanziamento degli stessi.

In particolare:

a) per le attività in regime **di finanziamento pubblico**, la procedura è avviata dall'amministrazione regionale con apposita comunicazione alle Agenzie formative affidatarie delle attività corsuali.

Queste ultime, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla ricezione di detta comunicazione dovranno compilare e trasmettere per via telematica, utilizzando la password e la user id già assegnate in occasione della procedura di inserimento nell'elenco, le schede del formulario reso disponibile on-line avendo cura, prima dell'invio, di stamparne una copia compilata e sottoscritta dal rappresentante legale, nell'apposito spazio riservato.

Detta copia, unitamente alla domanda di accreditamento redatta sui modelli predisposti dall'amministrazione, alla documentazione richiesta ed alla ricevuta del versamento del contributo forfetario (in caso di sede in prima istanza di accreditamento), dovrà essere trasmessa entro il predetto termine.

Si rammenta che dovranno essere compilate e trasmesse anche le schede della sezione 4 – Attività pregressa – necessarie alla misurazione delle soglie minime dei requisiti obbligatori ad essa riferiti.

b) per le attività in **regime di autofinanziamento**, la procedura è avviata dall'agenzia all'atto della presentazione del progetto formativo con l'invio, contestualmente allo stesso, dell'istanza di accreditamento della sede individuata al Settore competente. A seguito dell'abilitazione on-line del formulario, l'agenzia richiedente dovrà compilarlo e trasmetterlo per via telematica, utilizzando la password e la user id già assegnate in occasione della procedura di inserimento nell'elenco, avendo cura, prima dell'invio, di stamparne una copia compilata e sottoscritta dal rappresentante legale, nell'apposito spazio riservato, che inoltrerà, unitamente alla documentazione richiesta ed alla ricevuta del versamento del contributo forfetario (in caso di sede in prima istanza di accreditamento).

c) per le **attività corsuali per RSPP e ASPP**, sia in regime di autofinanziamento che di finanziamento pubblico, la procedura è avviata dall'amministrazione regionale con apposita comunicazione alle Agenzie formative affidatarie delle attività corsuali.



Queste ultime, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla ricezione di detta comunicazione dovranno compilare e trasmettere per via telematica, utilizzando la password e la user id già assegnate in occasione della procedura di inserimento nell'elenco, le schede del formulario reso disponibile on-line avendo cura, prima dell'invio, di stamparne una copia compilata e sottoscritta dal rappresentante legale, nell'apposito spazio riservato.

Detta copia, unitamente alla domanda di accreditamento redatta sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione, alla documentazione richiesta, alla ricevuta del versamento del contributo forfetario (in caso di sede in prima istanza di accreditamento) ed alla scheda compilata di cui alla sezione 5 – Attività pregressa corsi RSPP e ASPP – per la verifica dei requisiti minimi obbligatori previsti con D.G.R. 30/35 del 2 agosto 2007.

VARIAZIONI SEDE FORMATIVA

Eventuali variazioni della sede formativa originariamente indicata nel progetto didattico potranno avvenire soltanto a seguito di formale autorizzazione da parte dell'ufficio che ha disposto l'affidamento o il riconoscimento del corso.

Qualora quest'ultimo autorizzi la variazione richiesta, dovrà essere avviata una nuova procedura di accreditamento.

Nella presente sezione sono contenuti i seguenti documenti:

- > modelli di domanda di accreditamento sede formativa;
- > formulario (schede 1÷7);



4. SEZIONE ATTIVITA' PREGRESSA AGENZIA FORMATIVA

“Misuratori dei livelli efficacia ed efficienza”

La presente sezione completa il sistema accreditamento per le Agenzie Formative che inserite nell'elenco regionale *dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale* debbono avviare attività formative, comunque finanziate, purchè affidate o riconosciute dall'Amministrazione Regionale.

Le Agenzie Formative, con le presenti schede, forniscono il riscontro numerico all'autocertificazione, prodotta al momento dell'inserimento nel citato elenco, relativamente alla attività pregressa realizzata per almeno tre anni negli ultimi cinque.

In tal caso dovranno dimostrare di aver maturato livelli di efficacia ed efficienza e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard, come previsto dal D.M. 166/2001.

> *Per Efficacia* si intende la capacità di ottenere i risultati qualitativi e quantitativi originariamente voluti ovvero quelli che vengono ridefiniti in itinere a seguito di nuove circostanze e nuove conoscenze.

> *Per Efficienza* si intende la capacità di massimizzare la probabilità che un progetto venga realizzato con il miglior impiego delle risorse previste.

> *Per Relazione* con il territorio si intende la capacità dell'Agenzia che organizza ed eroga servizi finalizzati allo sviluppo delle risorse umane in senso professionale, di disporre di rapporti stabili e formalizzati con il sistema sociale ed istituzionale, produttivo e scolastico locali ai fini di: analisi dei fabbisogni, sviluppo, promozione e valutazione di impatto di interventi formativi.

Le soglie minime di valutazione sono state definite secondo indicazione del D.M. 166/2001 che ha introdotto una serie di scostamenti per i parametri oggetto di valutazione la cui natura è esemplificativa delle capacità di poter rientrare in un futuro sistema di qualità acquisito in sede nazionale.

Per ciascuno dei tre criteri sopra indicati sono stati individuati degli indicatori di riferimento.

Ai fini della verifica degli indici riferiti agli indicatori è richiesto il rispetto, in relazione ai risultati ottenibili, di una percentuale numerica: lo scostamento. Lo scostamento è un intervallo all'interno del quale deve essere compreso il dato rilevato affinché venga considerato accettabile. Lo scostamento è espresso in percentuale.

Gli indici degli indicatori presi in considerazione sono accettabili quando il loro valore numerico rientra all'interno dello scostamento.

Gli indici degli indicatori sono determinabili da una serie di rapporti numerici relativi alle attività che la sede formativa ha svolto nell'arco di un anno.

> Per le Agenzie Formative che richiedono l'inserimento nell'elenco regionale al fine di partecipare alla predisposizione e gestione di attività formative finanziate con risorse pubbliche, concorre a costituire attività



pregressa, quella riconosciuta da Amministrazioni Pubbliche a ciò preposte, realizzata con risorse pubbliche, la cui durata non sia stata inferiore alle 600 ore annue riferibili anche a più azioni corsuali.

Nella macrotipologia "A", concorre a costituire attività pregressa, quella realizzata nell'ambito della macrotipologia medesima per almeno tre corsi per ciascuna annualità.

L'attività formativa di cui sopra, realizzata in seno ad un'associazione temporanea, è valutabile, ai fini dell'attività pregressa, solo se effettivamente realizzata dall'Agenzia che presenta istanza di inserimento nell'elenco regionale.

Per le Agenzie Formative che richiedono l'inserimento nell'elenco regionale per la gestione di attività in regime di autofinanziamento, la compilazione della presente sezione sarà eventualmente richiesta dall'Amministrazione Regionale. Devono comunque obbligatoriamente dimostrare il possesso di tutti i necessari sistemi di monitoraggio utili alla valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza anche in riferimento ai parametri economici.

La verifica della veridicità dei dati indicati nelle schede della terza sezione del formulario avviene nel momento in cui l'Amministrazione effettua la visita in loco presso la sede formativa da accreditare.

E' fatto obbligo all'Agenzia Formativa mettere a disposizione in qualunque momento, a seguito di formale richiesta, la documentazione riportata in calce a ciascuna scheda, nel riquadro "Elenco documenti attestanti il possesso dei requisiti".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore e specifica documentazione, oltre a quella sopraccitata, a supporto dei dati dichiarati nelle schede del formulario.



5. SEZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA AGENZIA FORMATIVA PER CORSI RSPP E ASPP

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto del 2007, n° 30/35, attuativa dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in data 26 gennaio 2006, n° 2407 su D.lgs 195/2003 "Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)" e della determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità' e dell'Assistenza Sociale del 3 ottobre 2007, n°633, con la quale è stata emanata la direttiva sulle procedure di attuazione ed approvazione della modulistica per i percorsi di formazione dei Responsabili ed Addetti dei servizi di prevenzione e protezione, la presente sezione integra il sistema di accreditamento per le Agenzie formative che, inserite nell' *Elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale*, nella macrotipologia "C", intendano realizzare interventi formativi nell'area "Sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare, per quanto previsto dalla richiamata direttiva, i soggetti formatori appartenenti al terzo gruppo, così come individuati dall'Accordo e dalla deliberazione succitata, devono, al fine di ottenere l'abilitazione per realizzare l'attività formativa in argomento, dimostrare di possedere "*esperienza professionale*" maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza, almeno biennale.

Per *esperienza professionale* biennale deve intendersi aver svolto, nei quattro anni immediatamente precedenti la data della domanda, attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi.

Per *esperienza formativa* biennale deve intendersi la realizzazione, in almeno due anni solari (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data della domanda, di un monte ore minimo pari a 50 ore per ciascuno dei due anni (intero corso o cumulabile su più moduli di almeno 16 ore) maturate in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Le esperienze professionali e formative possono essere cumulate a condizione che per almeno una di queste siano rispettati i parametri per ciascuna indicati, che rappresentano le soglie minime di ingresso.

Per quanto sopra, al fine di consentire la verifica del possesso del requisito dell'attività pregressa richiesto, la scheda in allegato dovrà essere debitamente compilata e trasmessa unitamente ai documenti necessari per l'accREDITAMENTO della sede formativa.